

COMUNE DI PELLEGRINO PARMENSE

Provincia di PARMA

**REGOLAMENTO SUL FUNZIONAMENTO E
L'ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO
E DELLA GIUNTA COMUNALE**

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 2 del 28.04.2022

Titolo I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi dello Statuto Comunale e del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali” (TUEL), l'organizzazione e il funzionamento del Consiglio e della Giunta Comunale nonché le modalità di esercizio delle attribuzioni spettanti ai Consiglieri Comunali.

Art. 2

Interpretazione di particolari questioni

1. Quando nel corso delle Adunanze si presentano situazioni che non sono disciplinate dalla Legge, dallo Statuto e dal presente regolamento, la decisione è adottata dal Sindaco, in qualità di Presidente dell'Organo Consiliare, ispirandosi ai principi generali dei predetti ordinamenti, udito il parere del Segretario Comunale.
2. Le eccezioni sollevate dai Consiglieri Comunali relative all'interpretazione di disposizioni del presente regolamento sono presentate per iscritto al Sindaco/Presidente del Consiglio Comunale. Questi provvede a definire, con l'ausilio del Segretario Comunale, adeguata istruttoria sul caso ferma restando in capo al Presidente stesso la competenza a definire indicazioni risolutive in merito al tema segnalato. Sulle interpretazioni delle norme regolamentari, formalizzate mediante appositi atti deliberativi, non sono ammesse ad esame ulteriori eccezioni, fatte salve le ipotesi per cui le stesse siano generate da fattispecie innovative o casi particolari non altrimenti risolvibili.

Art. 3

Sede delle Adunanze

1. Le Adunanze del Consiglio si tengono, di norma, presso la Sede Comunale, in apposita Sala.
2. La parte principale della Sala, arredata con dignità ed adeguatamente attrezzata, è destinata ai componenti del Consiglio Comunale ed al Segretario. Uno spazio apposito è riservato al pubblico, assicurando allo stesso la possibilità di seguire nel miglior modo i lavori del Consiglio.
3. Per particolari ragioni o a fronte di eccezionali circostanze, quando cioè sia reso necessario dall'inagibilità od indisponibilità della Sala stessa o sia motivato da ragioni di carattere sociale, le

sedute consiliari possono avere luogo presso una sede diversa da quella abituale, ma in ogni caso nell'ambito del territorio comunale.

4. La Sede ove si tiene l'adunanza del Consiglio Comunale deve essere sempre indicata nell'avviso di convocazione.
5. Il giorno nel quale si tiene l'adunanza all'esterno della Sede viene esposta la bandiera della Repubblica Italiana e quella dell'Unione Europea.

Art. 4

Maggioranza e Minoranza

1. Ai fini del presente regolamento, per "Maggioranza" deve intendersi l'insieme dei Consiglieri aderenti al/ai gruppo/i collegati al candidato Sindaco eletto. Per "Minoranza" devono intendersi i Consiglieri aderenti al/ai gruppo/i non collegati al candidato Sindaco eletto.

Titolo II – ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 5

Presidenza delle Adunanze

1. L'adunanza del Consiglio è presieduta dal Sindaco.
2. In caso di assenza od impedimento del Sindaco, la Presidenza è assunta dal Vice Sindaco, che sia Consigliere Comunale, ovvero, nel caso in cui anche questi sia assente od impedito, dal Consigliere presente che abbia ottenuto la maggior cifra elettorale individuale, con esclusione dei candidati alla carica di Sindaco. In caso di impedimento o rifiuto, la scelta ricadrà sul secondo Consigliere in graduatoria fra gli eletti, e così a seguire.

Art. 6

Compiti e poteri del Presidente

1. Il Presidente rappresenta l'intero Consiglio Comunale, ne tutela la dignità del ruolo ed assicura l'esercizio delle funzioni allo stesso attribuite dalla Legge, dallo Statuto e dal presente regolamento.
2. Dichiarata l'apertura e lo scioglimento dei lavori del Consiglio Comunale; provvede al proficuo funzionamento dell'Assemblea Consiliare, modera la discussione degli argomenti e dispone che i

lavori si svolgano osservando il presente regolamento. Concede la facoltà di parlare e stabilisce il termine della discussione; pone e precisa i termini delle proposte per le quali si discute e si vota, determina l'ordine delle votazioni, ne controlla e proclama il risultato.

3. Il Presidente esercita i poteri necessari per mantenere l'ordine e per assicurare l'osservanza della Legge, dello Statuto e del regolamento. Nell'esercizio delle sue funzioni il Presidente si ispira a criteri di imparzialità, intervenendo a difesa delle prerogative del Consiglio e dei singoli Consiglieri.

Art. 7

Costituzione e composizione dei Gruppi Consiliari

1. I Consiglieri eletti nella medesima lista formano, di norma, un Gruppo consiliare.
2. Ciascun Gruppo è costituito da almeno due Consiglieri. Nel caso in cui una lista presentata alle elezioni abbia eletto un solo Consigliere, a questi sono riconosciute le prerogative e la rappresentanza spettanti a un Gruppo consiliare.
3. I Gruppi devono comunicare per iscritto al Sindaco ed al Segretario Comunale, il nome dei Capogruppo, entro il giorno precedente la prima riunione del Consiglio neoeletto. Con la stessa procedura dovranno essere segnalate le variazioni della persona del Capogruppo. In mancanza di tali comunicazioni, viene considerato Capogruppo il Consigliere del Gruppo, non componente la Giunta, che abbia ottenuto la maggior cifra elettorale individuale.
4. Il Consigliere che intende appartenere ad un Gruppo diverso da quello corrispondente alla lista in cui è stato eletto deve darne comunicazione al Sindaco e al Segretario Comunale, allegando la dichiarazione di accettazione da parte del Capogruppo di nuova appartenenza, fermo restando il requisito di cui al precedente secondo comma.
5. Il Consigliere che si distacca dal Gruppo in cui è stato eletto e non aderisce ad altri Gruppi non acquisisce le prerogative spettanti ad un Gruppo consiliare.
6. Qualora più Consiglieri vengano a trovarsi nella predetta condizione, essi possono costituire un Gruppo misto che elegge al suo interno il Capogruppo. Della costituzione del Gruppo misto deve essere data comunicazione per iscritto al Sindaco ed al Segretario Comunale, da parte dei Consiglieri interessati.
7. La Conferenza dei Capigruppo è convocata dal Sindaco ed esercita le funzioni ad essa attribuite dallo Statuto e dal presente regolamento.

Art. 8

Supporto al Consiglio Comunale e alle sue articolazioni organizzative

Al Consiglio, alle sue articolazioni organizzative ed ai Gruppi Consiliari è assicurato supporto dai Settori e Servizi comunali, nonché dal Segretario Comunale, in attuazione dei principi di autonomia operativa e funzionale del Consiglio stesso.

TITOLO III – DIRITTI E DOVERI DEI CONSIGLIERI COMUNALI

Art. 9

Diritto d’iniziativa, informazione e di accesso ad atti e documenti da parte dei Consiglieri

1. Ogni consigliere comunale rappresenta la comunità ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato. Nell'adempimento delle funzioni connesse alla carica elettiva egli ha pertanto piena libertà d'azione, di espressione e di voto.
2. I Consiglieri hanno diritto d’iniziativa sulle materie di competenza del Consiglio Comunale. Essi esercitano tale diritto mediante la presentazione di proposte di delibera e di emendamenti alle delibere iscritte all’ordine del giorno.
3. La proposta di delibera, formulata per iscritto e accompagnata da una relazione illustrativa, ambedue sottoscritte dal Consigliere proponente, è inviata al Sindaco il quale la trasmette al Segretario Comunale per l’istruttoria.
4. Il Segretario Comunale esprime parere anche sulla competenza del Consiglio a trattare l’argomento. Il Sindaco iscrive la proposta all’ordine del giorno del successivo Consiglio Comunale indicando, con l’oggetto, il Consigliere proponente.
5. I Consiglieri hanno facoltà di presentare emendamenti sulle proposte di delibere iscritte all’ordine del giorno del Consiglio comunale.
6. Costituiscono emendamenti le correzioni di forma, le modificazioni, integrazioni e parziali sostituzioni del testo della proposta di delibera. Gli emendamenti sono presentati, in forma scritta, al Sindaco, nel giorno precedente quello dell’adunanza ai fini della valutazione sotto il profilo di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’articolo 49 del D.Lgs. n. 267/2000. Quando si tratta di proposte di variazioni di limitata entità che non richiedano valutazioni di regolarità tecnica e contabile, queste possono essere presentate in forma orale al Sindaco, nel corso della seduta. Ciascun Consigliere può modificare o ritirare uno o più emendamenti, fino al momento in cui la discussione è chiusa.

7. I Consiglieri esercitano il diritto all'informazione e di accesso agli atti e documenti, utili all'esercizio del loro mandato, con le modalità, le limitazioni e nei termini previsti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.
8. I Consiglieri hanno altresì il diritto di ottenere dagli Uffici delle Aziende ed Enti dipendenti dal Comune tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del mandato consiliare. Le richieste devono pervenire alle Aziende ed Enti predetti tramite l'Ufficio di Segreteria Comunale.
9. Il diniego o differimento può essere opposto nel rispetto delle misure di garanzia per gli interessati definite dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.

Art. 10

Interrogazioni, interpellanze e mozioni

1. I Consiglieri hanno diritto di presentare al Sindaco interrogazioni, interpellanze e mozioni.
2. L'interrogazione consiste nella richiesta, rivolta al Sindaco e/o ad un componente della Giunta, per avere informazioni circa la sussistenza o la verità di un fatto determinato o sulle ragioni di provvedimenti assunti.
3. L'interpellanza consiste in un quesito rivolto al Sindaco e/o ad un componente della Giunta circa i motivi, gli intendimenti o la condotta dell'Amministrazione su un determinato argomento.
4. La mozione consiste in una proposta, sottoposta alla decisione del Consiglio Comunale, nell'ambito delle competenze per lo stesso stabilite dalla legge e dallo Statuto, riferita all'esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo, alla promozione di iniziative e di interventi da parte del Consiglio o della Giunta nell'ambito dell'attività del Comune e degli enti ed organismi allo stesso appartenenti od ai quali partecipa. La mozione è sottoposta all'approvazione del Consiglio, nelle forme previste per la votazione delle delibere. La mozione viene sempre iscritta all'ordine del giorno del Consiglio successivo alla sua presentazione.
5. Le interrogazioni, le interpellanze e le mozioni ed ogni altra istanza di sindacato ispettivo, devono essere presentate per iscritto al protocollo del Comune e debitamente firmate. La risposta verrà fornita dal Sindaco, ovvero dall'Assessore competente, per iscritto entro trenta giorni dalla presentazione.
6. Se il Consigliere non si sarà dichiarato soddisfatto delle giustificazioni addotte, potrà richiedere la iscrizione di esse all'ordine del giorno del Consiglio successivo.

Art. 11

Richiesta di convocazione del Consiglio

1. Il Sindaco è tenuto a riunire il Consiglio Comunale in un termine non superiore a venti giorni, quando lo richieda almeno un quinto dei Consiglieri in carica, inserendo all'ordine del giorno gli argomenti dagli stessi richiesti.
2. Il termine di cui al precedente comma decorre dal giorno nel quale perviene al Comune la richiesta dei Consiglieri, indirizzata al Sindaco, che viene immediatamente registrata al protocollo generale dell'Ente.
3. La richiesta di convocazione deve contenere, per ciascun argomento indicato da iscrivere all'ordine del giorno, in allegato il relativo schema di delibera. Il suddetto schema sarà poi sottoposto all'esame dei preventivi pareri previsti, per quanto attiene ai Responsabili dei Settori, dall'articolo 49 del TUEL.

Art. 12

Assenza dei Consiglieri Comunali

1. Il Consigliere Comunale è tenuto a partecipare a tutte le adunanze del Consiglio.
2. Il Consigliere che non possa intervenire alla seduta del Consiglio cui è stato convocato è tenuto ad indicarne il motivo alla Presidenza, prima della seduta medesima ovvero entro la conclusione della seduta stessa ai fini di non incorrere nella pronuncia di decadenza di cui all'articolo 51 dello Statuto. Dell'avvenuta giustificazione è fatta menzione nel verbale di seduta.

Art. 13

Casi di astensione obbligatoria dalle delibere

1. I Consiglieri devono astenersi dal prendere parte alla discussione e votazione delle delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado, abbandonando l'aula prima dell'inizio della discussione e rientrando dopo la proclamazione dell'esito della votazione.
2. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della delibera e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado.

3. Al fine di verificare possibili situazioni di incompatibilità, il Presidente, sentito il Segretario Comunale, rende noti ai Consiglieri, all'inizio della seduta, gli obblighi derivanti dall'art. 78 del TUEL.

Art. 14

Funzioni rappresentative

1. I Consiglieri hanno il diritto di partecipare alle cerimonie, celebrazioni e manifestazioni indette dall'Amministrazione comunale.
2. Per la partecipazione del Comune a particolari cerimonie o celebrazioni, può essere costituita una delegazione consiliare, composta da un rappresentante per ciascun gruppo consiliare. Essa interviene assieme al Sindaco ed alla Giunta comunale.

TITOLO IV - ORDINAMENTO DELLE ADUNANZE

Art. 15

Convocazione

1. La convocazione del Consiglio Comunale è disposta dal Sindaco con avviso formale contenente le questioni da trattare. L'avviso scritto può prevedere anche una seconda convocazione da tenersi almeno ventiquattro ore dopo la prima.
2. La convocazione del Consiglio avviene mediante trasmissione, in modalità telematica, al domicilio digitale indicato dal destinatario, da parte dell'Ufficio di Segreteria, dell'avviso di convocazione e dell'ordine del giorno. L'avviso di convocazione contiene l'indicazione del giorno e dell'ora dell'Adunanza e della Sede dove la stessa sarà tenuta, con invito ai Consiglieri Comunali a parteciparvi. Quando è previsto che i lavori si svolgano in più giorni, sono indicate la data e l'ora di inizio di ciascuna riunione, con la precisazione che trattasi di prosecuzione della medesima Adunanza. Nell'avviso deve essere precisato se l'Adunanza si tiene in prima o in seconda convocazione.
3. I Consiglieri hanno la facoltà di optare, alternativamente alle modalità di recapito di cui al comma 2, al ricevimento della convocazione a mezzo di notifica da parte del messo comunale. I Consiglieri che non risiedono nel territorio comunale, entro cinque giorni dalla proclamazione della loro elezione, devono indicare per iscritto un luogo nel territorio del Comune e una persona di riferimento ove devono essere notificati gli avvisi di convocazione ed ogni altro atto pertinente

alla carica, esonerando l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità nel caso in cui il domiciliatario non provveda a recapitare tempestivamente tali documenti.

4. Il Consiglio Comunale è convocato in Adunanza ordinaria per l'approvazione delle linee programmatiche del mandato del Sindaco, del bilancio annuale e pluriennale e relazione previsionale e programmatica, rendiconto della gestione (conto consuntivo); è convocato in Adunanza straordinaria in ogni altra ipotesi e quando la stessa sia richiesta al Sindaco da almeno un quinto dei Consiglieri assegnati.
5. Il Consiglio è convocato d'urgenza solo quando sussistono motivi rilevanti ed indilazionabili che rendono necessaria l'Adunanza. I motivi dell'urgenza delle convocazioni possono su richiesta anche di un singolo consigliere, essere sindacati dal Consiglio Comunale, il quale può stabilire, a maggioranza dei presenti, che la trattazione sia rinviata ad altro giorno contestualmente stabilito dal Consiglio stesso. L'avviso del rinvio viene comunicato soltanto ai Consiglieri assenti all'adunanza nel momento in cui questo è stato deciso.
6. In caso di assenza o impedimento del Sindaco la convocazione è disposta dal Vicesindaco che sia Consigliere Comunale, ovvero, nel caso in cui anche questi sia assente od impedito, dal Consigliere che abbia ottenuto la maggior cifra elettorale individuale, con esclusione dei candidati alla carica di Sindaco. In caso di impedimento o rifiuto, la scelta ricadrà sul secondo Consigliere in graduatoria fra gli eletti, e così a seguire.

Art. 16

Termini di convocazione

1. L'avviso di convocazione per le Adunanze ordinarie deve essere trasmesso ai Consiglieri almeno cinque giorni prima della riunione. Per le Adunanze straordinarie la consegna dell'avviso deve avvenire almeno tre giorni prima della riunione. Per le Adunanze convocate d'urgenza, l'avviso deve essere consegnato almeno ventiquattro ore prima della riunione. L'avviso di convocazione e l'ordine del giorno sono contestualmente pubblicati all'Albo pretorio e sul sito internet istituzionale del Comune.
2. Nel caso in cui, dopo la consegna degli avvisi di convocazione, si debbano aggiungere all'ordine del giorno argomenti urgenti o sopravvenuti, occorre darne avviso scritto ai Consiglieri almeno ventiquattro ore prima della riunione, comunicando l'oggetto degli argomenti aggiunti.
3. L'eventuale ritardata consegna dell'avviso di convocazione è sanata quando il Consigliere interessato partecipa all'Adunanza del Consiglio alla quale era stato invitato.

4. Alla consegna dell'avviso di convocazione trovano applicazione gli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile. In particolare, in caso di irreperibilità del Consigliere o di altra persona legittimata, la consegna dell'avviso di convocazione, ai sensi dell'art. 140 del codice di procedura civile, si intende effettuata nel giorno di affissione dell'avviso di deposito e di spedizione della notizia per raccomandata.
5. Ai fini del presente articolo e del successivo art. 18, non si computano le intere giornate festive ovvero in cui l'Ufficio di Segreteria sia chiuso al pubblico.

Art. 17

Ordine del giorno

1. L'elenco degli argomenti da trattare in ciascuna Adunanza del Consiglio Comunale ne costituisce l'ordine del giorno.
2. L'iniziativa delle proposte da iscrivere all'ordine del giorno spetta al Sindaco, alla Giunta ed ai Consiglieri Comunali, con la collaborazione del Segretario Comunale.
3. Gli argomenti sono indicati nell'ordine del giorno, pur con la necessaria concisione, con definizioni chiare e specifiche, tali da consentire ai Consiglieri di individuarne con certezza l'oggetto.
4. Sono elencati distintamente nell'ambito dell'ordine del giorno, sotto l'indicazione «seduta segreta», gli argomenti per i quali ricorrono le condizioni di riservatezza. Tutti gli altri argomenti elencati sono trattati in seduta pubblica.
5. L'ordine del giorno è inserito o allegato all'avviso di convocazione del quale costituisce parte integrante.

Art. 18

Deposito degli atti

1. Tutti gli atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno, corredati dei documenti istruttori necessari a consentirne l'esame e dai pareri resi ai sensi dell'art. 49 del d.lgs. 267/2000, devono essere depositati presso l'Ufficio di Segreteria comunale non meno di quarantotto ore prima dell'Adunanza. Gli atti relativi alle Adunanze convocate d'urgenza o ad argomenti aggiunti all'ordine del giorno, sono depositati contestualmente alla trasmissione dell'avviso di convocazione.

2. L'orario di consultazione è quello di ordinaria apertura al pubblico dell'Ufficio di Segreteria comunale. Quando sia possibile, il Sindaco può disporre che gli atti vengono resi disponibili ai Consiglieri anche in forma digitale e trasmessi per via telematica.
3. All'inizio della seduta le proposte ed i documenti devono essere depositati nella Sala dell'adunanza.

Art. 19

Adunanze di prima convocazione

1. Il Consiglio Comunale, in prima convocazione, non può deliberare se non intervengono almeno la metà dei Consiglieri assegnati, senza computare il Sindaco.
2. Il numero dei presenti viene accertato mediante l'appello nominale, eseguito dal Segretario Comunale ed i cui risultati sono annotati a verbale. Qualora i Consiglieri non siano inizialmente presenti nel numero prescritto, il Presidente dispone che si rinnovi l'appello quando tale numero risulta raggiunto.
3. Nel caso in cui trascorra un'ora da quella fissata nell'avviso di convocazione ed eseguito l'appello sia constatata la mancanza del numero dei Consiglieri necessario per validamente deliberare, il Presidente ne fa prendere atto a verbale e dichiara deserta l'adunanza.
4. Dopo l'appello effettuato all'inizio dell'Adunanza, si presume la presenza in aula del numero richiesto per la legalità della riunione, salva la richiesta di verifica da parte di un Consigliere;
5. I Consiglieri che entrano o che si assentano dall'Adunanza dopo l'appello, sono tenuti a darne avviso al Segretario Comunale il quale, quando in base a tali comunicazioni accerta che i presenti sono in numero inferiore a quello previsto dal comma primo del presente articolo, avverte il Presidente che può far richiamare in aula i Consiglieri momentaneamente assentatisi e, se ne ravvisa la necessità, disporre la ripetizione dell'appello. Nel caso che dall'appello risulti che il numero dei Consiglieri è inferiore a quello necessario, il Presidente dispone la sospensione temporanea dell'Adunanza, a sua discrezione da cinque a quindici minuti, dopo la quale viene effettuato un nuovo appello dei presenti. Ove dallo stesso risulti che il numero dei presenti sia inferiore a quello prescritto per la validità dell'Adunanza, questa viene dichiarata deserta per gli argomenti a quel momento rimasti da trattare. Di ciò viene preso atto a verbale, indicando il numero dei Consiglieri presenti al momento della chiusura della riunione.
6. I Consiglieri che escono dalla Sala prima della votazione non si computano nel numero necessario a rendere legale l'Adunanza.

7. Nelle sedute celebrative, dedicate all'esclusivo esame di interpellanze e interrogazioni ovvero in ciascuna circostanza in cui il Consiglio sia convocato senza che sia prevista l'espressione di votazioni su provvedimenti o documenti, il numero richiesto per la legalità della riunione si intende presunto.

Art. 20

Adunanze di seconda convocazione

1. L'Adunanza di seconda convocazione fa seguito, per ogni argomento iscritto all'ordine del giorno, ad altra riunione andata deserta per mancanza del numero legale.
2. L'Adunanza che segue ad una prima iniziata col numero legale dei presenti ed interrotta nel suo corso per essere venuto meno il numero minimo dei Consiglieri è pure essa di seconda convocazione per gli affari rimasti da trattare nella prima.
3. L'Adunanza di seconda convocazione è valida purché intervengano almeno quattro Consiglieri, senza computare il Sindaco.
4. Il giorno e l'ora delle sedute di seconda convocazione sono stabiliti dal Presidente e resi noti ai consiglieri presenti al momento della chiusura della riunione di prima convocazione con effetto di notifica. Quando l'avviso spedito per la prima convocazione stabilisca anche il giorno e l'ora per la seconda, nel caso che essa si renda necessaria, il Sindaco è tenuto ad inviare l'invito per la stessa ai soli Consiglieri che non sono intervenuti alla prima convocazione o che sono risultati assenti al momento in cui tale seduta, legalmente costituitasi, è stata dichiarata deserta.
5. Alle Adunanze di seconda convocazione si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui all'art. 19, commi da 2 a 6.
6. Nel caso di delibere o atti volontariamente rinviati dal Consiglio per la trattazione in una seduta successiva, oppure di seduta che segue ad altra che fu volontariamente interrotta per motivo diverso dalla mancanza del numero legale dei presenti, la nuova Adunanza mantiene il carattere di «prima convocazione».

Art. 21

Partecipazione da remoto alle sedute

1. Per motivate esigenze, il Sindaco ovvero chi provvede alla convocazione ai sensi dell'art. 15 comma 7, può prevedere che la seduta del Consiglio Comunale si svolga in videoconferenza da remoto, ovvero in modalità “mista”.

2. La convocazione della seduta in videoconferenza, in forma telematica e comunque in modalità sincrona, determina la possibilità di tutti i componenti il Consiglio, o di alcuni di essi, e del Segretario comunale, di intervenire alla seduta da luoghi diversi dalla sede indicata all'atto di convocazione, collegandosi simultaneamente e in tempo reale utilizzando strumenti tecnologici, dotati di webcam e microfono, idonei a garantire la chiara ed inequivocabile l'identificazione della persona collegata e la sua partecipazione alla seduta.
3. Della possibilità di videocollegamento da remoto alla seduta del Consiglio è data notizia nell'avviso di convocazione. I Consiglieri che intendano videocollegarsi all'Adunanza ne danno comunicazione al Sindaco e al Segretario comunale non meno di ventiquattro ore prima della seduta.
4. Gli strumenti tecnologici di videoconferenza utilizzati devono assicurare, in ogni momento, la reciproca percezione audiovisiva tra tutti i Consiglieri e il Segretario Comunale tale da consentire a ciascun componente di partecipare in tempo reale, assicurando il diritto ad un ordinato dibattito in condizioni di parità tra i partecipanti.
5. Salvo i casi in cui la seduta non sia pubblica, anche nei casi di seduta in videoconferenza o "mista" dev'essere assicurata la pubblicità della seduta mediante un collegamento in streaming dedicato ovvero anche in modalità differita con la pubblicazione della registrazione audio – video della seduta sul sito istituzionale del Comune.
6. La seduta si intende aperta nell'ora in cui il Segretario comunale ha provveduto all'appello dei presenti, dando atto espressamente a verbale della modalità di videoconferenza, ovvero della partecipazione di componenti in videoconferenza.
7. Alla seduta in videoconferenza del Consiglio comunale possono partecipare gli Assessori e/o i soggetti appositamente autorizzati, con possibilità di intervento.
8. Al momento della convocazione della seduta con possibilità di partecipazione in videoconferenza, saranno fornite ad ogni componente le credenziali o le modalità di accesso al sistema telematico di collegamento individuato.
9. Nel caso di adunanze in forma segreta, i Consiglieri in videocollegamento dovranno dichiarare, sotto la propria responsabilità, che quanto accade nel corso della seduta non è visto né ascoltato da soggetti non legittimati ad assistere, impegnandosi a non effettuare alcuna registrazione; tale dichiarazione o ammonimento è inserita a verbale di seduta.

Art. 22

Pubblicità Adunanze pubbliche

1. Le Adunanze del Consiglio Comunale sono pubbliche, salvo il caso in cui il Consiglio, con delibera motivata, decida di procedere in seduta segreta.
2. L'Adunanza del Consiglio Comunale si tiene comunque in forma segreta quando vengono trattati argomenti che comportano apprezzamento delle capacità, morali, correttezza, capacità e comportamenti di persone. Gli argomenti da esaminare in seduta segreta sono precisati nell'ordine del giorno dell'Adunanza.
3. Durante le Adunanze segrete possono restare in sala, oltre al Sindaco e ai Consiglieri, esclusivamente gli Assessori esterni ed il Segretario Comunale, vincolati al segreto d'ufficio
4. Non è consentita, in alcun modo, la possibilità di intervento, da parte del pubblico, alle sedute del Consiglio Comunale. È facoltà del Presidente, nei casi di inottemperanza rispetto a quanto previsto dal presente comma, disporre l'allontanamento dei soggetti inadempienti dalla sala consiliare, anche avvalendosi della forza pubblica.

Art. 23

Registrazioni audio e video

1. Le registrazioni audio e/o video delle Adunanze sono consentite esclusivamente per finalità di documentazione istituzionale da parte del Comune di Pellegrino Parmense. Nel corso delle sedute del Consiglio è vietata ogni altra forma di registrazione audio e/o video.
2. La videoripresa diretta delle sedute è possibile, previa autorizzazione del Presidente, al solo fine di garantire il diritto di cronaca da parte di organi di informazione.

Capo V - ORDINE DEI LAVORI

Art. 24

Nomina dei Consiglieri scrutatori

1. All'inizio della seduta il Presidente può designare tre Consiglieri incaricandoli delle funzioni di scrutatore. La minoranza deve essere sempre rappresentata, con un proprio Consigliere, fra gli scrutatori. Qualora vi siano più Gruppi rappresentati, la designazione è fatta dal Presidente, sentiti i Capigruppo, anche in caso di loro disaccordo.
2. L'assistenza degli scrutatori è obbligatoria per le votazioni a scrutinio segreto. Essi assistono il Presidente nella verifica della validità delle schede e nel conteggio dei voti.

3. Nel verbale delle Adunanze deve risultare per quali delibere l'esito della votazione è stato verificato con l'intervento dei Consiglieri scrutatori.

Art. 25

Ordine di trattazione degli argomenti

1. Il Consiglio Comunale, a seguito della verifica del numero legale, procede all'esame degli argomenti secondo l'ordine del giorno. L'ordine di trattazione degli argomenti può essere modificato su richiesta del Presidente o di un Consigliere, previa votazione in forma palese da parte dell'Organo consiliare.
2. Il Consiglio non può discutere né deliberare su argomenti che non risultino iscritti all'ordine del giorno della seduta.
3. All'inizio della seduta, è facoltà del Sindaco e dei membri della Giunta rendere comunicazioni al Consiglio. Sulle comunicazioni è ammesso l'intervento di replica da parte di un Consigliere per ciascun gruppo consiliare. Le comunicazioni si concludono con la risposta del Sindaco o dell'Assessore proponente.
4. Al termine della seduta, è facoltà di ciascun Consigliere rendere comunicazioni al Consiglio. Sulle comunicazioni è ammesso l'intervento di replica da parte di un Consigliere per ciascun gruppo consiliare, del Sindaco e dei membri della Giunta.

Art. 26

Funzioni di segretario della seduta

1. Le funzioni di segretario della seduta e verbalizzante sono svolte dal Segretario Comunale. Nelle sedute nelle quali non sia prevista la votazione di documenti o provvedimenti le funzioni di verbalizzante sono affidate dal Sindaco ad un Consigliere Comunale.
2. Il Segretario Comunale partecipa alle adunanze del Consiglio ed esercita le sue funzioni richiedendo al Presidente di intervenire sia per fornire informazioni e chiarimenti al fine di facilitare l'esame dell'argomento in discussione, sia per esprimere il suo parere di conformità alle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti.
3. In caso di assenza o impedimento, tutte le funzioni attribuite dal presente regolamento al Segretario Comunale sono svolte dal Vice Segretario Comunale.

Art. 27

Verbale dell'Adunanza

1. Il verbale delle Adunanze documenta la volontà espressa, attraverso le delibere adottate, dal Consiglio Comunale.
2. Il verbale costituisce il resoconto dell'andamento della seduta consiliare e riporta succintamente i motivi principali delle discussioni, le dichiarazioni di voto ed il numero dei voti favorevoli, contrari ed astenuti su ogni proposta. Da esso deve risultare quando la seduta abbia avuto luogo in forma segreta e se la votazione è avvenuta a scrutinio segreto.
3. Gli interventi e le dichiarazioni che vengono fatte dai Consiglieri nel corso delle discussioni sono riportati in sintesi. Qualora gli interessati intendessero chiedere l'inserimento dei propri interventi in forma integrale e completa, essi devono essere già dotati del proprio testo scritto di intervento e dagli stessi firmato, e devono fornirne copia al Segretario Comunale, contestualmente o dopo l'avvenuta lettura dello stesso.
4. Il verbale della seduta segreta è redatto in modo da contenere la sintesi della discussione, senza scendere in particolari che possono arrecare danno alle persone, salvo i casi nei quali si debbano esprimere necessariamente giudizi sul loro operato.
5. Il verbale delle Adunanze è firmato dal Presidente e dal Segretario Comunale e approvato dal Consiglio nella prima seduta utile successiva.

Capo IV - DISCIPLINA DELLE ADUNANZE

Art. 28

Comportamento dei Consiglieri

1. Nella discussione degli argomenti i Consiglieri Comunali hanno il più ampio diritto di esprimere apprezzamenti, critiche, rilievi e censure, ma essi devono riguardare posizioni, funzioni, atteggiamenti, opinioni o comportamenti strettamente politico - amministrativi.
2. Tale diritto è esercitato escludendo qualsiasi riferimento alla vita privata e alle qualità personali di alcuno e va in ogni caso contenuto entro i limiti dell'educazione, della prudenza e del civile rispetto. Non è consentito fare imputazione di mala intenzione, che possano offendere l'onorabilità di persone.
3. Se un Consigliere turba l'ordine, pronuncia parole sconvenienti e lede i principi affermati nei precedenti commi, il Presidente lo richiama all'ordine.

4. Dopo un secondo richiamo all'ordine, fatto ad uno stesso Consigliere nella medesima seduta senza che questo tenga conto delle osservazioni rivoltegli, il Presidente deve interdirlgli la parola fino alla conclusione dell'argomento in discussione. In caso di reiterati comportamenti inappropriati, nel corso della medesima seduta, il Presidente può disporre l'allontanamento del Consigliere. Se il Consigliere contesta tali decisioni, il Consiglio su sua richiesta, senza ulteriore discussione, decide con votazione in forma palese.

Art. 29

Ordine della discussione

1. I Consiglieri Comunali prendono posto nell'Aula consiliare con il Gruppo di appartenenza. L'attribuzione iniziale dei posti viene effettuata dal Sindaco.
2. I Consiglieri partecipano alle Adunanze seduti nei posti loro assegnati e parlano dal loro posto rivolti al Presidente ed al Consiglio.
3. I Consiglieri che intendono parlare ne fanno richiesta al Presidente all'inizio del dibattito od al termine dell'intervento di un collega. Sono esclusi discussioni e i dialoghi fra i Consiglieri. Ove essi avvengano, il Presidente deve intervenire togliendo la parola a tutti coloro che hanno dato origine al dialogo, mantenendola al Consigliere iscritto a parlare.
4. Solo al Presidente è permesso di interrompere chi sta parlando, per richiamo al regolamento od ai termini di durata degli interventi dallo stesso stabiliti.
5. Ogni intervento deve riguardare unicamente la proposta in discussione. In caso contrario il Presidente richiama all'ordine il Consigliere e, ove lo stesso persista nel divagare, gli inibisce di continuare a parlare.
6. Nessun intervento, quando sia contenuto nei limiti fissati dal regolamento, può essere interrotto per la sua continuazione nell'Adunanza successiva.

Art. 30

Comportamento del pubblico

1. Il pubblico che assiste alle adunanze del Consiglio deve restare nell'apposito spazio allo stesso riservato, tenere un comportamento corretto, astenersi da ogni manifestazione di assenso o dissenso dalle opinioni espresse dai Consiglieri o delle decisioni adottate dal Consiglio.
2. Non è consentita l'esposizione di cartelli, striscioni e l'uso di qualsiasi altro mezzo che interferisca con l'esercizio delle funzioni del Consiglio o rechi disturbo allo stesso.

3. I poteri per il mantenimento dell'ordine nella parte della Sala destinata al pubblico spettano discrezionalmente al Presidente, che li esercita avvalendosi, ove occorra, dell'opera della Polizia Municipale.
4. La forza pubblica può entrare nell'Aula solo su richiesta del Presidente.
5. Quando da parte di persone che assistono all'Adunanza viene arrecato turbamento ai lavori della stessa od al pubblico presente, il Presidente, dopo averle verbalmente diffidate a tenere un comportamento conforme a quanto stabilito dal primo comma, può ordinarne l'allontanamento dalla Sala fino al termine dell'Adunanza.
6. Quando nella Sala delle Adunanze si verificano disordini e risultano vani i richiami, il Presidente sospende temporaneamente la seduta. Se, alla ripresa dell'Adunanza, i disordini proseguono, il Presidente la dichiara definitivamente interrotta. Il Consiglio sarà riconvocato con le modalità stabilite dal regolamento, per il completamento dei lavori.
7. In caso di violazioni si applicano le disposizioni di legge e quelle di cui al presente articolo.

Art. 31

Ammissione dei membri della Giunta, di funzionari e consulenti in Aula

1. I membri della Giunta che non siano Consiglieri Comunali hanno il diritto di partecipare alle sedute del Consiglio Comunale con la facoltà di intervenire, con l'esclusione del diritto di voto.
2. Il Presidente, per le esigenze del Consiglio, può invitare nella Sala i funzionari comunali perché effettuino relazioni o diano informazioni e quant'altro risulti necessario.
3. Possono essere altresì invitati consulenti, membri tecnici della commissione edilizia, nonché professionisti incaricati di progettazione e studi per conto dell'Amministrazione Comunale, per fornire illustrazioni e chiarimenti.
4. Effettuate le comunicazioni e risposto ad eventuali quesiti rivolti dal Presidente o dai Consiglieri, i predetti funzionari, membri tecnici e consulenti vengono congedati e lasciano l'Aula, restando a disposizione, se richiesto.

Art. 32

Discussione - Norme generali

1. Terminata l'illustrazione di un argomento da parte del relatore, il Presidente dà, nell'ordine, la parola a coloro che hanno chiesto d'intervenire, disponendo, per quanto possibile, che si alternino

Consiglieri che appartengono a Gruppi diversi. Quando, dopo che il Presidente ha invitato i Consiglieri alla discussione, nessuno domanda la parola, la proposta viene messa in votazione.

2. Nella trattazione dello stesso argomento ciascun Consigliere può parlare per due volte, la prima per non più di dieci minuti e la seconda per non più di cinque, per rispondere all'intervento di replica del Presidente o del relatore.
3. Il Presidente e l'Assessore delegato per materia possono intervenire in qualsiasi momento della discussione per non più di quindici minuti complessivi ciascuno.
4. Il Presidente o il relatore replicano in forma concisa agli interventi, associando quelli che hanno avuto lo stesso oggetto o motivazione, nel tempo richiesto dalla loro natura e numero.
5. Il Presidente, dopo che su un argomento hanno parlato tutti i Consiglieri che ne hanno fatto richiesta, avvenuta la replica Sua o del relatore e le contro repliche, dichiara chiusa la discussione.
6. Dichiarata chiusa la discussione, la parola può essere concessa, per le dichiarazioni di voto, ad un solo Consigliere per ogni Gruppo e per la durata non superiore, per ciascuno, ad un minuto.
7. Qualora uno o più Consiglieri di un Gruppo dissentano dalla posizione dichiarata dal Capogruppo, hanno diritto anch'essi di intervenire, precisando la loro posizione nel richiedere la parola. I loro interventi devono essere contenuti entro tre minuti ciascuno.

Art. 33

Questione pregiudiziale e sospensiva

1. La questione pregiudiziale si ha quando viene richiesto che un argomento non sia discusso, precisandone i motivi e proponendone il ritiro.
2. La questione sospensiva si ha quando viene richiesto dal Presidente o da un Consigliere il rinvio della trattazione dell'argomento ad altra Adunanza, precisandone i motivi. Può essere posta anche prima della votazione della delibera, richiedendo che la stessa sia rinviata ad altra riunione.
3. Le questioni pregiudiziali e sospensive poste prima dell'inizio della discussione di merito vengono esaminate e poste in votazione. Sulle relative proposte può parlare, oltre al proponente - o ad uno di essi, nel caso in cui la proposta sia stata presentata da più Consiglieri - un Consigliere per ciascun Gruppo, per non oltre tre minuti. Il Consiglio decide a maggioranza dei presenti, con votazione palese.

Art. 34

Termine dell'Adunanza

1. Esaurita la trattazione di tutti gli argomenti iscritti all'ordine del giorno, il Presidente dichiara conclusa la riunione.

CAPO V - LE DELIBERE

Art. 35

Forma e contenuti

1. L'atto deliberativo adottato dal Consiglio Comunale deve contenere tutti gli elementi essenziali, necessari affinché sia valido ed efficace. Tutti gli atti devono essere motivati.
2. Su ogni proposta di delibera deve essere espresso il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica del responsabile del Servizio/Settore interessato e, qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'articolo 49, comma primo del TUEL.
3. Nel caso in cui l'Ente non abbia il responsabile del servizio interessato o questo sia assente, il parere è espresso dal Segretario Comunale, in relazione alle sue competenze.
4. L'istruttoria della delibera è effettuata dal Responsabile del Settore e/o dal Segretario Comunale incaricato delle funzioni, il quale ultimo cura che i pareri siano espressi con chiarezza, in modo da assicurare al Consiglio Comunale la sussistenza di tutti gli elementi di valutazione necessari per assumere le decisioni che allo stesso competono.
5. Quando il testo della delibera proposto non viene emendato durante i lavori del Consiglio, esso viene sottoposto a votazione. Quando il testo della delibera proposto viene emendato nel corso del dibattito, sugli emendamenti si pronuncia il Segretario Comunale per quanto di sua competenza ed il testo del dispositivo dell'atto emendato viene letto al Consiglio prima della votazione.
6. In sede di verbalizzazione possono essere effettuati, a cura del Segretario Comunale, soltanto perfezionamenti di carattere meramente letterale.
7. Di tutti i pareri obbligatori di altri organismi ed enti deve essere riportato il contenuto. Se i pareri non sono espressi nei termini previsti dall'articolo 139 del TUEL, o da altre disposizioni di legge o regolamentari, si prescinde da essi, facendone constare nell'atto e riportandone gli estremi della richiesta presentata dal Comune e l'indicazione del tempo decorso.

Art. 36

Approvazione - Revoca – Modifica

1. Il Consiglio Comunale approvandole, con le modalità di cui agli articoli seguenti, adotta le delibere secondo il testo, originario od emendato, conforme allo schema proposto in votazione.
2. Il Consiglio Comunale, secondo i principi dell'autotutela, ha il potere discrezionale di provvedere alla revoca, modifica, integrazione e sostituzione delle proprie delibere, in particolare quando si accertino o si presentino fatti e circostanze che non sono stati valutati al momento dell'adozione del provvedimento.
3. Nei provvedimenti del Consiglio Comunale di cui al precedente comma deve esser fatta espressa menzione della volontà dell'Organo di revocare, modificare, integrare o sostituire la delibera già adottata, richiamandone gli estremi.
4. Nei casi in cui gli atti con i quali si dispongono revoche, modifiche, integrazioni o sostituzioni di precedenti delibere esecutive comportino, per effetto delle posizioni nel frattempo costituite od acquisite, danni a terzi, gli atti stessi prevedono forme dirette a disciplinare i rapporti tra le parti.

Capo VI - LE VOTAZIONI

Art. 37

Modalità generali

1. La votazione non può aver luogo se al momento della stessa i Consiglieri non sono presenti nel numero necessario per rendere legale l'Adunanza e, nei casi previsti dalla Legge, dallo Statuto e dal presente regolamento, per la legittimità della votazione.
2. Su ogni argomento l'ordine della votazione è stabilito come segue:
 - la votazione sulla questione pregiudiziale si effettua prima di iniziare la trattazione dell'argomento;
 - le proposte di emendamento si votano nell'ordine di cui appresso:
 - emendamenti soppressivi;
 - emendamenti modificativi;
 - emendamenti aggiuntivi;

- per i provvedimenti composti di varie parti, commi od articoli, quando almeno un terzo dei consiglieri presenti, senza computare a tal fine anche il Sindaco, chiedono che siano votati per parti separate, la votazione avviene su ciascuna parte della quale sia stata domandata la suddivisione, nell'ordine in cui le parti stesse costituiscono lo schema di atto deliberativo;
 - i provvedimenti per i quali siano stati approvati emendamenti e modifiche vengono conclusivamente votati nel testo definitivo, risultante dallo schema originario modificato in conformità a quanto in precedenza deciso.
3. Ogni proposta di delibera comporta distinta votazione.
 9. Quando è iniziata la votazione, non è più consentito ad alcuno di effettuare interventi, fino alla proclamazione dei risultati. Sono consentiti solo brevissimi richiami alle disposizioni dello Statuto e del regolamento, relativi alle modalità delle votazioni in corso.

Art. 38

Votazione in forma palese

1. Nelle votazioni in forma palese i Consiglieri votano per alzata di mano.
2. Il Presidente pone ai voti il provvedimento proposto, invitando prima a votare coloro che sono favorevoli, dopo i contrari ed infine gli astenuti ad indicare la loro posizione.
3. Controllato l'esito della votazione con la collaborazione degli scrutatori, se necessariamente nominati, e del Segretario comunale, il Presidente ne proclama il risultato.
4. La votazione è soggetta a controprova, se questa viene richiesta anche da un solo Consigliere, purché immediatamente dopo la sua effettuazione e prima della proclamazione del risultato.

Art. 39

Votazione per appello nominale

1. Alla votazione per appello nominale si procede quando è prescritta dalla Legge o dallo Statuto o qualora si sia pronunciato in tal senso il Consiglio, su proposta del Presidente o di almeno cinque dei Consiglieri presenti.
2. Il Presidente precisa al Consiglio il significato del «sì», favorevole alla delibera proposta, e del «no», alla stessa contrario.
3. Il Segretario Comunale effettua l'appello, al quale i Consiglieri rispondono votando ad alta voce ed il risultato delle votazioni è riscontrato e riconosciuto dal Presidente, con l'assistenza degli scrutatori, se necessari, e del Segretario stesso.

4. Il voto espresso da ciascun Consigliere nelle votazioni per appello nominale è annotato a verbale.

Art. 40

Votazioni segrete

1. Le votazioni in forma segreta sono effettuate quando siano prescritte espressamente dalla legge o dallo Statuto e nei casi in cui il Consiglio deve esprimere, con il voto, l'apprezzamento e la valutazione delle qualità e dei comportamenti di persone.
2. La votazione mediante scrutinio segreto viene effettuata a mezzo di schede predisposte dall'Ufficio di Segreteria comunale, in bianco, uguali di colore e formato, prive di segni di riconoscimento
3. Il Presidente dispone l'appello nominale di ciascun Consigliere, il quale deposita la propria scheda in un'unica urna posta presso la Presidenza. Le operazioni di scrutinio segreto debbono essere effettuate con la partecipazione dei Consiglieri scrutatori, che assistono il Presidente nel sovraintendere le operazioni di voto e nello spoglio delle schede.
4. I Consiglieri che si astengono dalla votazione sono tenuti a comunicarlo al Presidente, affinché ne sia preso atto a verbale. Le schede bianche, le non leggibili e le nulle si computano nel numero dei votanti per determinare la maggioranza.
5. Nel caso di irregolarità, il Presidente annulla la votazione e ne dispone l'immediata ripetizione. Al termine della seduta consiliare, salvo diversa determinazione, le schede di votazione vengono distrutte.
6. Quando la legge, gli Statuti od i regolamenti stabiliscono la votazione per l'individuazione di rappresentanti in numero predeterminato della Maggioranza e della Minoranza e non siano precisate espressamente le norme che disciplinano l'elezione, il Presidente stabilisce le modalità della votazione in modo da assicurare tali rappresentanze. Ciascun Consigliere è invitato a votare un numero limitato di nominativi, restando eletti coloro che riportano il maggior numero dei voti. I nominativi iscritti nella scheda oltre il numero previsto si considerano come non scritti, iniziando, nell'ordine di scritturazione, dal primo in eccedenza.
7. Della segretezza dello scrutinio è fatta menzione nel verbale nel quale deve darsi atto che le operazioni di scrutinio sono state effettuate con la partecipazione dei Consiglieri scrutatori.

Art. 41

Esito delle votazioni

1. Salvo che per i provvedimenti, espressamente previsti dalle leggi o dallo Statuto, per i quali si richiede un «quorum» speciale di maggioranza di voti, ogni delibera del Consiglio Comunale si intende approvata quando abbia ottenuto il voto favorevole della maggioranza assoluta dei votanti, ossia un numero di voti a favore pari ad almeno la metà più uno dei votanti. Se il numero dei votanti è dispari, la maggioranza assoluta è data da un numero di voti favorevoli che, raddoppiato, dà un numero superiore di una unità al totale dei votanti.
2. I Consiglieri che si astengono dal voto si computano nel numero necessario a rendere legale l'Adunanza, ma non nel numero dei votanti.
3. Le schede bianche e nulle si computano per determinare la maggioranza dei votanti.
4. In caso di parità di voti la proposta non è approvata. La votazione infruttuosa per parità di voti non esaurisce l'argomento posto all'ordine del giorno e pertanto non preclude la rinnovazione del voto nella stessa seduta. Non si può procedere a votazioni di ballottaggio, salvo che la legge disponga diversamente.
5. Salvo i casi particolari espressamente previsti dalla legge o dallo Statuto, una delibera non approvata alla seconda votazione o respinta alla prima non può essere ulteriormente oggetto di discussione e di votazione nella stessa adunanza; può essere riproposta al Consiglio solo in una Adunanza successiva.
6. Nel verbale viene indicato esattamente il numero dei voti favorevoli e contrari alla proposta e quello degli astenuti. Nelle votazioni con schede viene indicato il numero dei voti ottenuto da ciascun nominativo, inclusi i non eletti.

Art. 42

Delibere immediatamente eseguibili

1. Nel caso di urgenza le delibere del Consiglio Comunale possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso della maggioranza dei componenti, ai sensi dell'articolo 134 del TUEL.
2. La dichiarazione di immediata eseguibilità ha luogo dopo l'avvenuta approvazione della delibera, con votazione separata, espressa in forma palese.

Capo VII – LA GIUNTA COMUNALE

Art. 43

Disciplina di funzionamento della Giunta

1. La Giunta è convocata dal Sindaco che la presiede o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Sindaco o, in subordine, dall'Assessore che precede nell'atto di nomina, con modalità anche informali.
2. Le sedute della Giunta sono presiedute dal Sindaco o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Sindaco o, in subordine, dall'Assessore che precede nell'atto di nomina.
3. Le sedute della Giunta non sono pubbliche. I componenti della Giunta, il Segretario Comunale e gli ammessi ad assistere all'adunanza, sono tenuti al segreto d'ufficio.
4. Il Sindaco può prevedere che la seduta della Giunta Comunale si svolga in audio o videoconferenza da remoto, ovvero in modalità “mista”. In tal caso si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui all'art. 21.
5. La Giunta delibera con la presenza della maggioranza dei componenti e a maggioranza dei voti.
6. I componenti della Giunta comunale nei cui confronti, per l'argomento all'ordine del giorno, sia ricorribile il dovere di astensione ai sensi dell'articolo 78, comma 2 del TUEL, concorrono comunque alla formazione del quorum strutturale per la validità della seduta, pur non potendo esprimersi o votare sull'argomento.
7. Le votazioni sono rese in forma palese. Nelle deliberazioni viene fatta menzione del risultato della votazione specificando il numero dei voti favorevoli, nonché il numero e i nominativi di coloro che hanno espresso voto contrario e che si sono astenuti.
8. Il Segretario Comunale partecipa alle riunioni della Giunta con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione. Sottoscrive, assieme al Presidente della seduta, i provvedimenti assunti. Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui all'art. 26.
9. La Giunta può riunirsi anche in seduta non deliberativa. Nelle sedute nelle quali non sia prevista la votazione di documenti o provvedimenti, le funzioni di verbalizzante sono affidate al Vice Sindaco o, in subordine, all'Assessore che precede nell'atto di nomina.
10. Al funzionamento della Giunta e al processo deliberativo si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni riferite al Consiglio Comunale, di cui al presente Regolamento.

Capo VIII – RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE

Art. 44

Rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute per la partecipazione alle riunioni degli organi

1. Ai sensi dell'art. 84 TUEL, al Sindaco, ai membri della Giunta e ai Consiglieri Comunali che risiedono fuori dal territorio comunale, spetta il rimborso delle sole spese di viaggio effettivamente sostenute per la partecipazione alle sedute degli organi di cui sono parte.

Art. 45

Rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute per lo svolgimento di funzioni proprie o delegate

1. Costituisce missione/trasferta qualunque attività svolta dagli amministratori al di fuori del territorio comunale e connessa all'esercizio del mandato e delle funzioni esercitate ivi compresa la partecipazione a seminari di studi, congressi e riunioni in genere aventi attinenza con l'attività del Comune e con le eventuali deleghe amministrative conferite.
2. Tutte le missioni/trasferte devono essere preventivamente autorizzate secondo la modulistica approntata dall'Ufficio di Segreteria. Le missioni dei membri della Giunta e dei Consiglieri devono essere autorizzate dal Sindaco. In Sindaco, in ragione del suo mandato o per motivi connessi alla carica istituzionale, può effettuare missioni senza alcuna autorizzazione, salva comunque la produzione della documentazione probatoria.
3. Le trasferte all'estero sono autorizzate dalla Giunta Comunale.

Art. 46

Mezzi di trasporto utilizzabili

1. Per le missioni/trasferte gli Amministratori devono utilizzare prioritariamente mezzi del trasporto pubblico oppure in subordine, se disponibili, mezzi di proprietà comunale.
2. L'utilizzo di mezzi di trasporto propri è ammesso quando manchi il mezzo pubblico di collegamento, quando l'orario dei servizi pubblici di linea non sia conciliabile o conveniente rispetto alle esigenze, ovvero quando non siano disponibili mezzi di proprietà comunale. Detti presupposti devono risultare da dichiarazione sottoscritta dall'interessato.

Art. 47

Richiesta di rimborso

1. Sono rimborsabili le seguenti spese:
 - a) Costo del biglietto di utilizzo di mezzi di trasporto pubblico di classe economica;

- b) Costo del pedaggio autostradale;
 - c) Costo per il pernottamento in alberghi di categoria economica (fino a 3 stelle o corrispondente);
2. Ai sensi dell'art. 77-bis, comma 13, del decreto-legge 25.06.2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 06.08.2008, n. 113, l'importo del rimborso da corrispondere agli Amministratori che utilizzino il mezzo di trasporto proprio per la partecipazione alle sedute degli organi di cui sono parte ovvero per lo svolgimento di missione/trasferta al di fuori del territorio comunale è calcolato sulla base del quindi del corso della benzina per chilometro.